Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 4 dicembre 2015

CONTENZIOSO

La Cassazione si esprime ancora sull'abuso del diritto
di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Entro il 31 dicembre 2015 le modifiche all'impresa familiare
di **Federica Furlani**

IVA

Non imponibili le cessioni a turisti extraUe
di **Sandro Cerato**

IVA

Vendite alla Grande distribuzione e recupero dell'IVA sui buoni sconto
di **Marco Peirolo**

ENTI NON COMMERCIALI

Il "finto" comodato genera proventi da tassare
di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CONTENZIOSO

La Cassazione si esprime ancora sull'abuso del diritto

di **Luigi Ferrajoli**

L'**abuso del diritto** è ad oggi uno dei temi più dibattuti in dottrina, giurisprudenza e tra gli operatori del settore, date anche le recenti novità legislative sul tema.

Com'è noto, infatti, **con il D.L. n. 128/15 è stato introdotto nella L. n.212/00 l'articolo 10-*bis***, rubricato "*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*", con cui per la prima volta è stata disciplinata la fattispecie dell'abuso del dritto, ora configurabile nelle "*... operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente **vantaggi fiscali indebiti***".

Altra importante novità è la **ripartizione dell'onere probatorio** tra Amministrazione finanziaria e contribuente che è disciplinata al **comma 9 dell'articolo 10-*bis*:** "*L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3*".

Nel riformare l'istituto in esame il legislatore ha recepito le esigenze di **maggiore certezza nei rapporti giuridici** e tutela del contribuente già segnalate in diverse occasioni dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Anche la Cassazione, sebbene non in modo costante, ha in molte pronunce limitato il potere dell'Amministrazione finanziaria di configurare l'abuso del diritto in fattispecie nelle quali non era risultato provato che il risparmio fiscale era **l'unica ragione** posta alla base dell'operazione contestata.

La Suprema Corte si è recentemente espressa in questi termini nella **sentenza n. 24024 del 25/11/2015**, che ha risolto una controversia nella quale l'Amministrazione finanziaria aveva emesso una serie di avvisi di accertamento originati dall'arresto di un notaio svizzero, nel cui computer erano stati rinvenuti file relativi anche alla società contribuente in ordine alla **sottoscrizione di contratti di cointeressenza e partecipazione**, predisposti al supposto fine di contabilizzare formalmente costi per la riduzione degli utili da sottoporre a tassazione.

La società contribuente è risultata soccombente in primo e secondo grado; in particolare la sentenza di appello riportava la seguente motivazione: "***non si capisce la logica economica**, commerciale o di mercato che avrebbe indotto la società appellante a sottoscrivere i contratti di management risk di natura aleatoria che comportavano il pagamento di rilevanti importi ad una società estera a garanzia di rischi di dubbia esigibilità con evidenti margini di indeterminatezza e di*

*controvertibilità tali da rendere assolutamente improbabile qualsiasi azione di recupero in caso si fossero effettivamente registrate le perdite gestionali che s'intendevano assicurare**. E' evidente, pertanto, la natura prettamente elusiva dei contratti sopraindicati** e dell'abuso del diritto perpetuato (sic) a prescindere dal fatto che le somme versate siano in realtà rientrate nella disponibilità della società appellante a mezzo di versamenti operati sul conto corrente del suo legale rappresentante dell'epoca*".

La Cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente, rilevando come la fattispecie dell'abuso del diritto, che rappresenta un **principio generale vigente nell'ordinamento italiano**, è configurabile quando l'operazione economica contestata "*abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicchè il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe, sull'Amministrazione finanziaria **la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione** e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale*" (sul punto cfr. anche Cass. sent. n.4603/14).

La Cassazione ha rilevato, inoltre, come il legislatore avesse già tentato, con riferimento all'art. 37-*bis* ed ai tributi diretti, data l'indeterminatezza della nozione di "abuso del diritto" e degli elementi che lo caratterizzano, di **limitare il più possibile il margine di valutazione** nell'attività di accertamento degli Uffici finanziari ed il conseguente rischio di una indiscriminata applicazione della figura dell'abuso del diritto a qualsiasi fattispecie negoziale.

In conclusione, la Suprema Corte, **in applicazione dei principi sopra esposti**, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva rilevato la sussistenza di un abuso del diritto nel caso in esame, nonostante l'Ufficio non avesse dato prova dell'antieconomicità delle operazioni e del disegno elusivo.

IMPOSTE SUL REDDITO

Entro il 31 dicembre 2015 le modifiche all'impresa familiare

di **Federica Furlani**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tuir, nell'i**mpresa familiare il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili,** per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49% dell'ammontare che risulta dal modello Unico del titolare.

L'istituto dell'impresa familiare è disciplinato, dal punto di vista civilistico, dall'articolo 230-bis cod. civ., ai sensi del quale è considerata tale **l'impresa nella quale collaborano i componenti la famiglia** (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) **prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa.**

Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.

Nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza (**analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, Tuir, nell'impresa familiare il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore che ha prestato **in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa**, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49% dell'ammontare che risulta dal modello Unico del titolare, a cui deve in ogni caso essere attribuita una quota minima del 51%.

Quindi la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all'impresa familiare non può superare il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.

I partecipanti all'impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore, da **atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta**; non è invece necessario che dall'atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo

continuativo e prevalente).

Gli **effetti fiscali** connessi con l'attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con **decorrenza diversa** a seconda si tratti:

- di un'impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare;
- di un'impresa già esistente che nel corso dell'esercizio diventa impresa familiare;
- dell'ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente.

Nel caso di **nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta** e quindi l'imputazione della quota al collaboratore avverrà dall'anno di costituzione.

Nel caso invece di costituzione dell'impresa familiare nel corso di un esercizio, successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale, o nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, gli effetti fiscali si producono a **decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto**.

Di conseguenza per garantire l'attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2016 (mod. Unico 2017), l'atto deve essere stipulato **entro il 31 dicembre 2015**; se l'atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 5 gennaio 2016), l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2017.

In altri termini, il familiare che ha iniziato a collaborare nel corso del 2015, stipulando contestualmente la scrittura privata autenticata, non avrà diritto ai fini fiscali – nel 2015 – a quella percentuale che la legge stabilisce in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Si ricorda infine che qualora un collaboratore abbia cessato l'attività nel corso del 2015, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno.

Modifica	Effetti fiscali
Costituzione dell'impresa familiare contestualmente all'inizio dell'attività da parte dell'imprenditore	Imputazione della quota al collaboratore **dall'anno di costituzione**
Costituzione dell'impresa familiare nel corso di un esercizio, successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale	Imputazione della quota al collaboratore **dall'anno successivo** a quello di costituzione
Cessazione dell'attività da parte di un collaboratore	Imputazione della quota di reddito dell'anno di cessazione in proporzione al tempo di permanenza nell'impresa
Ingresso di nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente	Imputazione della quota al collaboratore **dall'anno successivo** a quello di ingresso

IVA

Non imponibili le cessioni a turisti extraUe

di **Sandro Cerato**

L'articolo 38-quater del DPR 633/1972 prevede, in presenza di determinate condizioni, lo **sgravio dall'imposta sul valore aggiunto** per le cessioni, effettuate all'interno del territorio dello Stato, di beni destinati all'uso personale nei confronti di **soggetti residenti o domiciliati in paesi non rientranti nell'Unione europea.** Tale disposizione, come si vedrà meglio nel seguito, risponde ad esigenze di equità fiscale tendenti a evitare delle doppie imposizioni che si potrebbero verificare allorché la medesima cessione fosse assoggettata a imposta nel paese di partenza e in quello di arrivo.

È necessario illustrare le **caratteristiche e le condizioni di applicazione della non imponibilità** delle operazioni previste dall'articolo 38-quater, che riguardano l'aspetto soggettivo delle controparti, nonché l'aspetto oggettivo riferito alla **tipologia e all'importo dell'operazione**. In particolare, deve trattarsi di acquirenti privati residenti in Paesi extraUe, mentre il soggetto cedente deve rivestire la qualifica di commerciante al dettaglio. L'operazione deve avere un **importo minimo di spesa, pari a euro 154,94**, e deve trattarsi di **beni destinati al consumo personale dell'acquirente**, da trasportarsi fuori dal territorio comunitario (comprovandone l'effettiva uscita) nei bagagli personali (non è possibile quindi acquistare beni quali gli autoveicoli).

Soffermando l'attenzione sulla natura di "**beni destinati al consumo personale o familiare**", la risoluzione n. 58/E del 14.11.1997 ha precisato, in linea generale, che sono tali quelli ritenuti privi di ogni interesse commerciale per l'uso cui sono destinati, ovverosia:

- deve trattarsi di **beni che per la loro qualità e quantità acquistata non fanno presumere altra destinazione se non quella dell'uso personale;**
- i beni "agevolati" comprendono non solo i beni ad uso esclusivamente personale del viaggiatore, ma anche di eventuali familiari non viaggiatori;
- nella medesima risoluzione, il Ministero elenca una serie di beni che possono rientrare nella categoria dei "beni destinati al consumo personale o familiare" (si veda la tabella seguente).

Beni destinati al consumo personale o familiare (risoluzione n. 58/E/1997)	• abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; • piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico; • articoli sportivi; • oggetti di oreficeria e gioielleria;

	• apparecchi radio-televisivi ed accessori; • alimentari; • giocattoli; • computers ed accessori; • strumenti ed accessori musicali; • apparecchi di telefonia; • cosmetici; • accessori per autoveicoli; • prodotti alcolici e vitivinicoli.

Nella prassi commerciale, i commercianti al dettaglio che eseguono numerose vendite a viaggiatori residenti in paesi non rientranti nella Ue, si avvalgono di una **procedura che consente all'acquirente-viaggiatore l'immediato rimborso dell'Iva** assolta senza doversi recare personalmente presso l'esercizio commerciale per la restituzione della fattura vistata dalla dogana.

Tale procedura, denominata ***Tax free shopping cheque***, ed avallata dall'Amministrazione finanziaria (si vedano, ad esempio, la risoluzione n. 37/E del 5.5.98, la risoluzione n. 219/E del 18.7.95 e la risoluzione n. 41/E del 22.12.94), è ovviamente praticata nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater, ossia quando il venditore emette fattura con Iva all'atto dell'effettuazione dell'operazione e successivamente, al verificarsi delle condizioni illustrate, rimborsa l'imposta direttamente all'acquirente.

Il **meccanismo applicativo del servizio**, prestato da apposite società, è il seguente:

- il **cedente rilascia all'acquirente extraUe un documento denominato appunto *tax free shopping cheque*,** alternativo alla fattura e contenente gli stessi elementi, compresi gli estremi del passaporto, in cui viene evidenziato l'importo dell'Iva da rimborsare;
- l'acquirente deve mostrare tale documento in dogana per l'apposizione del visto di uscita;
- l'acquirente si reca presso un ***Tax free cash refund*** (ubicati presso i principali valichi nazionali) con il documento vistato dalla dogana, ottenendo l'immediato rimborso dell'Iva;
- i documenti vengono inviati dalla società di servizi al commerciante, tramite un estratto conto periodico, il quale può emettere un'unica nota di variazione per il periodo considerato e recuperare l'Iva annotando il documento riepilogativo nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del DPR 633/72.

L'articolo 8, lett. b), del D.P.R. n. 633/72 esclude espressamente le operazioni di cui all'articolo 38-quater dal novero delle "**cessioni all'esportazione**", laddove viene testualmente recitato che fanno eccezione le cessioni di "***beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea***"; dette operazioni, che altro appunto non sono che quelle di cui

all'articolo 38-quater, non possono pertanto essere definite, ai fini Iva, come vere e proprie cessioni all'esportazione, con ciò non permettendo al soggetto interessato di avvalersi dell'agevolazione di acquistare beni e servizi in esenzione d'imposta al pari degli altri esportatori che effettuano le operazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 8.

L'anzidetta conclusione è avallata anche dalle istruzioni per la **compilazione della dichiarazione Iva annuale**, ove vengono chiaramente elencate le operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond e quelle che al contrario sono definite come "altre operazioni non imponibili", tra le quali vengono esplicitamente incluse le cessioni 38-quater.

Il **rimborso dell'eccedenza a credito**, annuale o trimestrale, è disciplinato dagli articoli 30 e 38-bis del DPR 633/72, contenenti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il sorgere del diritto al rimborso dell'imposta a credito e le procedure per l'erogazione del rimborso. Tra le varie fattispecie, esiste la possibilità di chiedere il rimborso totale o parziale dell'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale qualora il contribuente effettui "*operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate*".

In virtù della mancata assimilazione delle operazioni di cui all'articolo 38-quater a quelle di esportazione di cui all'articolo 8, **le operazioni in oggetto non concorrono a formare il monte operazioni "non imponibili" per il raggiungimento della percentuale del 25 per cento**, necessaria, ai sensi dell'articolo 30 del DPR 633/72, per l'ottenimento del rimborso dell'eccedenza a credito.

IVA

Vendite alla Grande distribuzione e recupero dell'IVA sui buoni sconto

di **Marco Peirolo**

Ai fini della richiesta del rimborso IVA, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. non è applicabile nel caso in cui la normativa italiana non contempli la specifica fattispecie che, in base alla normativa unionale, dà invece diritto alla restituzione del credito IVA. Ne discende che, nella disciplina nazionale, il rimborso resta soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Questo principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20964 del 16 ottobre 2015, avente per oggetto il diritto, da parte del produttore, di recuperare l'IVA corrispondente al valore dei buoni sconto e dei buoni rimborso utilizzati dal consumatore finale, cioè da un soggetto che è "terzo" rispetto al rapporto intrattenuto con la Grande distribuzione.

I giudici di legittimità superano il formalismo che caratterizza l'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale la riduzione dell'imponibile e dell'imposta è ammessa esclusivamente nei casi in cui ricorre un vizio contrattuale. Il corrispondente articolo 11, parte C, par. 1, della VI Direttiva (ora articolo 90 della Direttiva n. 2006/112/CE) è, infatti, dotato di "*una maggiore capacità espansiva in quanto non considera solo fattispecie riconducibili al rapporto contrattuale, ma si sofferma anche su fenomeni eminentemente economici*" che possono discendere da "*condotte estranee alla coppia cedente/cessionario*".

Del resto, la più ristretta portata applicativa della norma nazionale non può essere ricondotta al legittimo esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla norma unionale al legislatore interno, dal momento che il suddetto potere, come si evince dallo stesso articolo 11, parte C, par. 1, della VI Direttiva, non ha per oggetto l'individuazione delle **possibili fattispecie** di riduzione dell'imponibile e dell'imposta, ma le **modalità** che consentono di raggiungere questo risultato.

In tal senso, depongono anche le indicazioni offerte dalla Corte di giustizia nelle sentenze Elida Gibbs (causa C-317/94 del 24 ottobre 1996) e Commissione/Germania (causa C-427/98 del 15 ottobre 2002). Nella prima pronuncia, avallata dalla seconda, è stato infatti affermato che, anche se il fabbricante ha originariamente fornito la merce ad un grossista anziché direttamente ad un dettagliante, "*la base imponibile corrisponde al prezzo di vendita praticato dal fabbricante,* ***decurtato dell'importo indicato sul buono e rimborsato***" (punti 34 e 35).

In ordine al recupero dell'IVA con istanza di rimborso, l'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che la relativa richiesta "*non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione*".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il termine decadenziale in questione non si applica nel solo caso in cui la domanda di rimborso sia presentata a seguito di un **provvedimento coattivo**. In pratica, il diritto del cedente/prestatore di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso IVA nonostante la scadenza del termine di decadenza riguarda soltanto l'imposta non dovuta che egli stesso abbia dovuto rimborsare al cessionario/committente non già spontaneamente, ma in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3627; Id., 10 dicembre 2014, n. 25988; Id., 20 luglio 2012, n. 12666).

Tale circostanza non ricorre nel caso in esame, sicché i giudici di legittimità hanno affermato che "(i)*l diritto al rimborso, che consegue ad una scelta imprenditoriale autonoma e spontanea del produttore – quale la distribuzione di buoni sconto e buoni rimborso ai consumatori finali, cui consegua la restituzione da parte dello stesso produttore al distributore o al consumatore finale di una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva sia dell'imponibile che dell'IVA-, è soggetto al termine decadenziale biennale di presentazione della domanda ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92* (…)".

In merito all'ulteriore aspetto riguardante l'individuazione del **"*dies a quo*" dell'istanza di rimborso**, la norma fa riferimento al pagamento dell'imposta, ovvero, se posteriore, al giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Ai fini in esame, occorre ricordare che i consumatori finali hanno utilizzato i buoni sconto per ottenere una riduzione del prezzo di vendita all'atto di acquisto dei beni dai distributori che, a loro volta, hanno chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente allo sconto praticato. I consumatori in possesso dei buoni rimborso, invece, hanno acquistato i beni presso i distributori al prezzo pieno e, successivamente, hanno chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente allo sconto, fornendo la prova dell'acquisto effettuato.

Le **modalità di utilizzo dei buoni** portano ad escludere che il termine iniziale di decadenza possa essere individuato, come invece sostenuto dall'Ufficio, nel giorno in cui il produttore ha versato all'Erario l'imposta relativa alle vendite alla Grande distribuzione. L'importo che può essere richiesto a rimborso è, infatti, determinato **in proporzione ai buoni sconto e ai buoni rimborso effettivamente utilizzati** dai consumatori finali, per cui il corrispondente ammontare non è computabile dal produttore né al momento della cessione dei beni alla Grande distribuzione, né al momento dell'assegnazione dei buoni, ma solo nella misura del loro successivo utilizzo da parte dei consumatori finali.

Ne discende, secondo la Suprema Corte, che il termine iniziale coincide con il **giorno in cui vi è verificato il presupposto per la restituzione**, vale a dire quello in cui il produttore – in adempimento degli obblighi assunti con la distribuzione dei buoni ed a seguito dell'effettivo

utilizzo degli stessi secondo le modalità previste – ha **rimborsato la quota prezzo**, comprensiva di imponibile ed imposta, alla Grande distribuzione o ai consumatori finali, a seconda della tipologia dei buoni (sconto o rimborso), provvedendo alla variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta nel rispetto del termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, maturando il diritto alla restituzione dell'imposta in precedenza versata e non più dovuta a seguito della riduzione dell'imponibile originariamente stabilito.

ENTI NON COMMERCIALI

Il "finto" comodato genera proventi da tassare

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

La **Commissione Tributaria Regionale di Genova con la sentenza n. 1147 del 3 novembre 2015,** in materia di accertamenti alle realtà sportive dilettantistiche, conferma **l'importanza della sostanza sulla forma** dichiarando **soggetti a tassazione gli oneri di rimborso spese pagati ad una associazione sportiva dilettantistica da parte di due società che detenevano alcuni locali nella disponibilità della stessa in ragione di un contratto di comodato gratuito che di fatto non era tale.**

La vicenda prende le mosse da una verifica fiscale svolta dall'Agenzia delle entrate nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, **circolo golf**, alla quale veniva notificato un avviso di accertamento di contestazione della natura commerciale di specifiche prestazioni che l'ente aveva invece considerato come non imponibili.

Il circolo impugnava l'avviso e la Commissione Tributaria Provinciale adìta confermava solo due dei sei rilievi sollevati dall'Agenzia ribadendo la natura commerciale e, dunque, **imponibile dei proventi derivanti dalla locazione di immobili e della gestione delle attività di piscina, bar e ristorante.**

Ricorreva avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate sostenendo il carattere commerciale non dell'ente verificato bensì delle singole attività da questo prestate, che non potevano in nessun modo considerarsi collegate agli scopi istituzionali come sostenuto dalla difesa del circolo in quanto non necessarie alla pratica del golf.

L'associazione controdeduceva con appello incidentale ritenendo acclarato il proprio status di ente non commerciale e confermando che per tutti i proventi da questo riscossi esisteva un nesso di strumentalità fra lo scopo dell'associazione e le modalità di esercizio dell'attività sportiva del golf stesso, pertanto, tutti dovevano essere considerati accessori e non imponibili.

In riferimento poi alla specifica attività di locazione di immobili la cui commercialità era stata confermata dalla sentenza di primo grado, **l'associazione chiarisce che in realtà i proventi contestati non rappresentavano un corrispettivo da locazione bensì dei meri rimborsi spesa effettuati da parte delle due società che detenevano i locali in ragione di un accordo di comodato gratuito in essere, pertanto, era da considerarsi illegittimo il loro assoggettamento a tassazione.**

La Commissione Regionale, valutati gli atti e le discussioni svolte in pubblica udienza, ha ritenuto di confermare la decisione impugnata.

Secondo i Giudici, infatti, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 467/1992 e della Cassazione n. 16032/2005 **non è sufficiente l'autoqualificazione operata dall'associazione nello statuto a legittimarla come tale ma c'è bisogno di una verifica in concreto dell'attività dalla stessa effettivamente esercitata.**

Secondo i Giudici è, allora, indicativa e degna di valere anche nel caso in esame la posizione assunta **dalla DRE della Lombardia con la nota n. 47792 del 1999** attraverso cui, in un caso analogo a quello in giudizio, si **riconosceva che le attività di utilizzo di attrezzature a noleggio, il noleggio di golf car, il servizio di rimessaggio di golf car – e secondo la Commissione nel novero bisogna ricomprendere per forza anche quella dell'affitto degli armadietti – erano prestazioni di naturale completamento degli scopi specifici dell'associazione e quindi effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali come voluto dal comma 3 dell'articolo 148 del TUIR.**

In ragione di ciò la sentenza conferma l'annullamento dei rilievi in relazione ai proventi giudicati come prestazioni di natura non commerciale dalla stessa Agenzia delle entrate nella nota richiamata, mentre ribadisce, però, che **non possono considerarsi rientranti nello scopo istituzionale del circolo golf le attività di bar, piscina e ristorante**.

In particolare, poi, riguardo le attività di **messa a disposizione di spazi** in favore di alcune società di gestione la sentenza afferma che "***devesi, infatti, rilevare che i contratti formalmente denominati "comodato gratuito" prevedono in realtà degli oneri di rimborso delle spese a carico dei gestori, mascherando corrispettivi versati i relazione a prestazioni di entità equivalente a quella che negli anni 2002 e 2003 quando si era in presenza di un contratto di azienda con canone annuo di simile entità".***

Il consiglio agli operatori sportivi è, dunque, ancora una volta, quello di non cimentarsi in fantasiose costruzioni di gratuità facilmente smascherabili perché mai come nel mondo delle realtà sportive la forma non fa sostanza e l'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza continuano ormai costantemente a ricordarcelo.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

La reliquia di Costantinopoli

Paolo Malaguti

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 592

1565, Venezia. Il sole non lambisce ancora il camposanto di San Zaccaria, quando il vecchio Giovanni si cala nella tomba del chierico Gregorio Eparco, il suo antico tutore, appena riesumata dai pissegamorti in cambio di tre ducati. Non vuole trafugare la bara di legno marcio o le ossa ricoperte di lanugine e muffa. Sta cercando un libercolo. Un diario «avvolto in una pezza di tela cerata, sigillata da un nastro nero», che lui stesso, cinquant'anni prima, ha nascosto sotto la nuca del maestro, dopo aver giurato di non sfogliarlo né di farne parola con nessuno. Il giuramento, però, ora può essere infranto, poiché le annotazioni contenute in quell'involucro sono l'unico indizio in grado di condurre ad alcune preziosissime reliquie cristiane andate perdute. Il diario si apre nel 1452, quando Gregorio – «la barba folta e nera» e un «fisico più da rematore che da mercante» – giunge ad Adrianopoli insieme con il suo socio d'affari, l'ebreo-veneziano Malachia Bassan. La città, strappata a Venezia dagli Ottomani un secolo prima, offre uno spettacolo raccapricciante agli occhi dei due giovani mercanti. Ventotto marinai di una galea da mercado della Serenissima, accusata di aver disubbidito agli ordini provenienti dalla fortezza di Boghaz-kesen, fatta costruire da Maometto II per controllare il traffico sul Bosforo, sono stati torturati, uccisi e lasciati alla mercé dei cani nelle pubbliche vie. L'intento del giovane Sultano, un ragazzo di diciannove anni magro e pallido, è

chiaro: offrire una dimostrazione di forza prima di cingere d'assedio la città che, per i cristiani, è la madre e la guida di tutto il mondo, l'ancella stessa del Padre: Costantinopoli, l'arca di santità che custodisce il maggior numero di reliquie cristiane. Mentre uno sparuto esercito di genovesi, greci e veneziani tenta di respingere l'assalto dei turchi, Gregorio ha un'idea: recuperare tutti «i frammenti di Paradiso» appartenuti ai santi e disseminati nelle chiese, nei sotterranei e dentro il Grande Palazzo imperiale di Costantinopoli, per salvare in tal modo la Cristianità. Un'idea allettante anche per Malachia Bassan, nella cui mente si affaccia il pensiero che, male che vada, quelle reliquie così preziose possono pur sempre essere vendute. Così tra imboscate, fughe ed enigmi, i due giovani mercanti si accingono all'impresa... Con una documentazione sterminata capace di riprodurre fedelmente l'architettura di Costantinopoli cinta d'assedio dagli Ottomani e le strategie militari, le lingue, i culti e i costumi dell'epoca, Paolo Malaguti scrive un romanzo d'avventura dall'inarrestabile tensione narrativa. E ci consegna due protagonisti memorabili, figli del XV secolo: il saggio e ossequioso chierico Gregorio e l'imprevedibile ebreo Malachia.

Cosí ha inizio il male

Javier Marías

Einaudi

Prezzo – 21,00

Pagine – 464

Siamo nella Madrid degli anni Ottanta, una città in cui il ricordo della dittatura franchista è ancora dolorosamente vivo. Il giovane Juan De Vere, fresco di laurea, viene assunto da Eduardo Muriel per fargli da assistente. Muriel è un regista che vive in una grande casa nei quartieri alti della capitale insieme alla moglie, l'esuberante Beatriz Noguera, e i figli. I due avrebbero tutto per essere felici, eppure «il giovane de Vere» è colpito dalla freddezza e dallo sdegnoso contegno con cui il marito tratta la moglie. Perché si comporta cosí? Addirittura, una notte che passa nella casa dei Muriel, Juan assiste a una scena per lui del tutto inspiegabile: Beatriz che,

vestita unicamente con un'impalpabile sottoveste, viene respinta e ricacciata nella sua stanza dal marito. Juan vorrebbe indagare i motivi di quel comportamento e del disamore che tiene in piedi il matrimonio, ma Muriel ha altri piani in mente per lui: lo incarica infatti di verificare se le voci che ha sentito su un suo amico, il dottor Van Vechten, sono fondate. Una donna gli ha fatto intendere che il dottore, durante gli anni della dittatura, si era comportato in modo indecente con una o piú donne, e che pertanto l'amicizia che Muriel gli tributava era mal riposta. Per il giovane Juan inizia cosí una discesa nelle tenebre degli anni della dittatura, e nelle ambiguità del matrimonio, che ha l'ineluttabile fatalità delle sabbie mobili. Cosí ha inizio il male è la storia intima di un matrimonio. Osservato con lo sguardo inconfondibile, ossessivo e inquisitore di Javier Marías che, tre anni dopo Gli innamoramenti, torna al romanzo con un'opera premiata come Libro dell'anno da «El País».

Per un buon uso della vecchiaia

Renata Pucci di Benisichi

Sellerio

Prezzo – 10

Pagine – 80

Un elogio, di sapore stoico, a quella parte della vita che alcuni, non l'autrice, chiamano vecchiaia Una filosofia minima che colpisce per il tono sincero, a tratti spietato, e per il sottile humor. Un piccolo e delicato mondo antico da condividere con il lettore. «Con moderazione, coltiva l'orgoglio di essere vecchia: tu hai vissuto a lungo, traendo gioie e stimoli dalla vita che ti è trascorsa fra le mani». «E poiché quell'età, quel tempo che dovrà venire, verrà con certezza, e non puoi combatterla né vincerla: porgile la mano con un finto sorriso ingannatore. Ma non arrenderti inerme, o lei ti sbranerà». Narratrice, giornalista, professoressa, traduttrice, Renata Pucci di Benisichi ha fermato, in libretti dotati di silenzioso e vasto successo, racconti di occasioni vissute, cose viste, luoghi e stravaganze appartenenti al suo piccolo e immenso mondo di nobildonna siciliana, oppure osservazioni sorridenti e acute di intelligenza su oggetti e situazioni in ombra delle giornate di tutti. Questo elogio, di sapore stoico, a quella parte della vita che alcuni, non lei, chiamano vecchiaia (lei la chiama torta colorata: «tutto va

accettato, preso, spremuto, goduto») è, si direbbe, un invito ricco di spirito a coloro i quali sono in procinto di entrarci. Una giornata azzurra, tutti gli oggetti utili intorno alla poltrona, poter andare dappertutto sola, dire una parolaccia scioccante più che quando si è solo giovani… tutti piaceri che solo alcuni si

Vincere è l'unica cosa che conta

Franco Causio, Italo Cucci

Sperling & Kupfer

Prezzo – 18

Pagine – 168

Classe e dribbling, piedi di velluto ed eleganza atletica: Franco Causio, il «Barone», ha fatto della fantasia uno dei suoi tratti distintivi. Nato a Lecce, è diventato grande alla Juventus in cui ha giocato dodici stagioni e con cui ha vinto sei scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia, oltre ad aver partecipato a tre mondiali (compreso quello vinto nell'82). Campione indiscusso e uomo di poche parole, ha giocato con e contro i più grandi calciatori di un periodo leggendario: Zoff, Gentile, Tardelli, Rossi, Scirea, Facchetti, Altafini, Zico, Platini, Cruijff, Maradona… un mitico album delle figurine rimasto nel cuore di milioni di innamorati del pallone. In questo libro, per la prima volta Causio si racconta con la schiettezza che l'ha sempre caratterizzato e rievoca tempi e personaggi del grande calcio degli anni Settanta e Ottanta. Da Bearzot a Boniperti – è sua la frase «Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta» –, da Giovanni Agnelli al presidente Pertini, da Trapattoni a Brera… non solo calcio, ma anche un'Italia diversa, piena di speranze e fermenti, con gli stadi ancora pieni e i campioni che spalavano da soli la neve per liberare il campo e giocare.

Arrosti

Stéphane Reynaud

Guido Tommasi

Prezzo – 25,00

Pagine – 168

Aprite questo libro e troverete 168 pagine con ricette, consigli, suggerimenti e splendide foto per preparare arrosti di manzo, vitello, pollo, agnello, selvaggina e pesce, che avranno un sicuro successo con i vostri ospiti! Avete presente l'adagio "tutto fumo e niente arrosto"? A volerlo prendere alla lettera, evoca subito scenari apocalittici in cui teglie con il fondo bruciato esalano odori acri e nere colonne di fumo, dietro cui spesso si nasconde un triste oggetto informe e carbonizzato al posto di un succulento pezzo di carne! Eppure preparare un arrosto morbido e profumato non è un'impresa per cuori impavidi o per esperti di cotture al forno. Con stile sobrio ed estremamente chiaro, l'autore Stéphane Reynaud accompagna il lettore nella preparazione di piatti che hanno il sapore dell'infanzia, come l'arrosto con le patate al forno tenere dentro e croccanti fuori o tutto il gusto di accostamenti inediti come il filetto di capriolo con albicocche e uvetta. E se siete preoccupati all'idea di dover scovare un contorno saporito, diverso dalla solita insalata, nell'ultimo capitolo del libro troverete tante ricette semplici e gustose suddivise per stagione e perfette per accompagnare il vostro arrosto. Allora… Siete pronti a smentire quel vecchio adagio?